

Mercoledì 12 febbraio 2020

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9\_TA(2020)0030

**Obiezione a un atto di esecuzione: piombo e suoi composti**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (D063675/03 — 2019/2949(RPS))**

(2021/C 294/01)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (D063675/03,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup> (il regolamento REACH), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,
- vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»<sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 3 aprile 2001 sul Libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC<sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare<sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilseftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti<sup>(6)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

<sup>(3)</sup> GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112.

<sup>(4)</sup> GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.

<sup>(6)</sup> GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

Mercoledì 12 febbraio 2020

- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo <sup>(7)</sup>,
  - vista la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16 <sup>(8)</sup>,
  - visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(9)</sup>,
  - visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
  - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che il progetto di regolamento della Commissione si propone di limitare il livello di piombo quando questa sostanza è utilizzata come stabilizzante nei polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (PVC);
- B. considerando che il piombo è una sostanza tossica che, anche a dosi basse, può avere gravi effetti sulla salute, inclusi danni neurologici irreversibili <sup>(10)</sup>; che per il piombo non esiste un livello di sicurezza <sup>(11)</sup>, <sup>(12)</sup>; che il piombo è nocivo anche per l'ambiente in quanto è altamente tossico per gli organismi acquatici <sup>(13)</sup> e persiste nell'ambiente <sup>(14)</sup>;
- C. considerando che il problema dell'uso del piombo come stabilizzante del PVC era già stato sollevato dalla Commissione nel suo Libro verde del 26 luglio 2000 sulle problematiche ambientali del PVC <sup>(15)</sup>;
- D. considerando che nel Libro verde la Commissione dichiarava di essere favorevole a una riduzione dell'uso del piombo come stabilizzante nei prodotti in PVC e prevedeva una serie di misure, inclusa l'adozione di una normativa per la sua graduale eliminazione, ma alla fine ha ripiegato su un impegno volontario da parte dell'industria del PVC a cessare di utilizzare il piombo come stabilizzante del PVC entro il 2015 <sup>(16)</sup>;
- E. considerando che tale approccio è contrario alla posizione del Parlamento, che in risposta al Libro verde ha invitato la Commissione a vietare totalmente l'uso del piombo quale stabilizzante del PVC <sup>(17)</sup>;
- F. considerando che, a causa della strategia adottata all'epoca dalla Commissione, ossia non fare nulla, dal 2000 al 2015 sono stati prodotti milioni di tonnellate di PVC stabilizzato con diverse centinaia di migliaia di tonnellate di piombo <sup>(18)</sup>; che gli articoli realizzati con tale PVC contenente piombo diventano gradualmente rifiuti;

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0005.

<sup>(8)</sup> Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16, *Regno di Svezia contro Commissione europea*, ECLI:EU:T:2019:144, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=3DE9187FAF56F2A2616EA9541DE1D2B2?text=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5232553>

<sup>(9)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(10)</sup> Cfr. la relazione di restrizione a norma dell'allegato XV (in appresso, «fascicolo a norma dell'allegato XV») pubblicata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche il 16 dicembre 2016, pag. 3. In essa si osserva che è assodato che l'esposizione al piombo, anche a piccole dosi, può avere gravi effetti neurocomportamentali e sul neurosviluppo. Il piombo è considerato una sostanza neurotossica senza soglia cui sono associate ripercussioni negative sullo sviluppo del sistema nervoso centrale dei bambini. L'EFSA ha individuato nella polvere e nei pavimenti domestici possibili importanti fonti di esposizione dei bambini al piombo e ha raccomandato che ci si continui ad impegnare per ridurre l'esposizione umana al piombo da fonti alimentari e non alimentari. <https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86>

<sup>(11)</sup> Cfr. il sopracitato passaggio del fascicolo a norma dell'allegato XV, dove il piombo è definito una «sostanza senza soglia».

<sup>(12)</sup> Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, non esiste un livello di esposizione al piombo che sia noto per essere privo di effetti nocivi, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health>

<sup>(13)</sup> Fascicolo a norma dell'allegato XV, pag. 11.

<sup>(14)</sup> <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1>

<sup>(15)</sup> COM(2000)0469.

<sup>(16)</sup> [https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001\\_en.pdf](https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf)

<sup>(17)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 sul Libro verde della Commissione relativo alle problematiche ambientali del PVC (GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112).

<sup>(18)</sup> Secondo il Libro verde, nel 1998 la produzione interna annua di PVC ammontava a 5,5 milioni di tonnellate, mentre le tonnellate di PVC utilizzate come stabilizzante sono state 112 000.

**Mercoledì 12 febbraio 2020**

- G. considerando che quando, nel 2015, l'impegno volontario assunto dall'industria del PVC è divenuto realtà, la Commissione si è resa conto che il piombo continuava a essere utilizzato negli articoli in PVC importati; che la Commissione ha chiesto pertanto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia») di elaborare una relazione di restrizione a norma dell'allegato XV;
- H. considerando che l'Agenzia ha confermato l'importanza primaria della restrizione per gli articoli in PVC importati constatando che, dal momento che l'industria europea del PVC aveva già iniziato a eliminare gradualmente i composti di piombo utilizzati come stabilizzanti del PVC, circa il 90 % delle emissioni stimate di piombo erano riconducibili agli articoli in PVC importati nell'UE nel 2016 <sup>(19)</sup>;
- I. considerando che il progetto di regolamento della Commissione propone di limitare l'uso e la presenza del piombo e dei suoi composti negli articoli fabbricati con PVC, fissando per la concentrazione di piombo un limite massimo pari allo 0,1 % del peso del materiale in PVC <sup>(20)</sup>;
- J. considerando che tale proposta si basa sulla conclusione che nell'Unione il rischio per gli esseri umani posto dagli stabilizzanti al piombo presenti negli articoli in PVC non è adeguatamente controllato <sup>(21)</sup>; che nella caratterizzazione dei rischi del piombo nel contesto della proposta di limitazione del rischio non sono stati considerati i rischi per l'ambiente <sup>(22)</sup>;
- K. considerando che tale limite è stato applicato sulla base del ragionamento seguente: «considerato che i composti del piombo non possono stabilizzare il PVC in modo efficace a concentrazioni inferiori allo 0,5 % circa in peso, il limite di concentrazione dello 0,1 % proposto dall'Agenzia dovrebbe garantire che l'aggiunta intenzionale di composti del piombo come stabilizzanti durante la compounding del PVC non possa più avere luogo nell'Unione» <sup>(23)</sup>;
- L. considerando che è importante comprendere che la soglia dello 0,1 % non rappresenta un «livello di sicurezza», quanto piuttosto una soglia di tipo amministrativo fissata per evitare che il piombo venga utilizzato come stabilizzante nel PVC;
- M. considerando che il progetto di regolamento della Commissione prevede due deroghe, della durata di 15 anni, per i materiali in PVC recuperato: una che consente una concentrazione di piombo fino al 2 % in peso per il PVC rigido <sup>(24)</sup>, e una che consente una concentrazione di piombo fino all'1 % in peso per il PVC flessibile/morbido <sup>(25)</sup>;
- N. considerando che concentrazioni di piombo pari rispettivamente all'1 % o al 2 % in peso non corrispondono certo a «livelli di sicurezza», ma sono limiti stabiliti per consentire all'industria di continuare a ottimizzare i benefici finanziari derivanti dal riciclaggio dei rifiuti di PVC contenenti piombo <sup>(26)</sup>;
- O. considerando che tali deroghe perpetuano l'uso, attraverso gli articoli fabbricati con PVC di recupero, di una sostanza tossica ereditata dal passato, benché la Commissione riconosca esplicitamente la disponibilità di alternative <sup>(27)</sup>;

<sup>(19)</sup> Fascicolo a norma dell'allegato XV, pag. 4.

<sup>(20)</sup> Paragrafi 11 e 12 dell'allegato del progetto di regolamento della Commissione.

<sup>(21)</sup> Fascicolo a norma dell'allegato XV, pag. 4, e considerando 1 del progetto di regolamento della Commissione.

<sup>(22)</sup> Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 10, <https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d>.

<sup>(23)</sup> Considerando 4 del progetto di regolamento della Commissione.

<sup>(24)</sup> Paragrafo 14, lettera a), dell'allegato del progetto di regolamento della Commissione.

<sup>(25)</sup> Paragrafo 14, lettera b), dell'allegato del progetto di regolamento della Commissione.

<sup>(26)</sup> Come spiegato alla pag. 35 del fascicolo a norma dell'allegato XV, l'industria (ESPA, EuPC, ECVM) ha osservato che per il PVC riciclato si dovrebbe prevedere un limite più elevato, pari all'1 % p/p (anziché il generico 0,1 % p/p), dati i quantitativi di piombo ancora presenti nei rifiuti in PVC. In generale, gli operatori che riciclano/trasformano il PVC hanno sottolineato che, per rispettare il limite dello 0,1 %, solo il 10 % di un articolo potrebbe essere realizzato con PVC riciclato (più economico), e che dunque il riciclaggio del PVC non sarebbe più economicamente sostenibile e dovrebbe essere abbandonato (a causa dei costi fissi e variabili per il co-processing e gli estrusori).

<sup>(27)</sup> Considerando 6 del progetto di regolamento della Commissione.

Mercoledì 12 febbraio 2020

- P. considerando che tali deroghe sono contrarie alla posizione che il Parlamento sostiene da tempo e che è stata ribadita in numerose risoluzioni, da ultimo il 15 gennaio 2020; che il Parlamento ha già sottolineato chiaramente nel 2001 che «il riciclaggio del PVC non deve perpetuare il problema dei metalli pesanti»<sup>(28)</sup>; che nella sua risoluzione del 9 luglio 2015 dal titolo «efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare» il Parlamento ha rimarcato che «il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose»<sup>(29)</sup>; che nel 2015 il Parlamento ha agito di conseguenza opponendosi all'autorizzazione di un'altra sostanza tossica ereditata dal passato, il DEHP, in relazione al riciclaggio del PVC<sup>(30)</sup>; che nel 2018 ha ribadito che, «nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose»<sup>(31)</sup>; che il 15 gennaio 2020, nella sua risoluzione sul Green Deal europeo, il Parlamento ha affermato esplicitamente che le sostanze vietate non dovrebbero essere reintrodotte nel mercato dei prodotti di consumo dell'Unione attraverso attività di riciclaggio;
- Q. considerando che il progetto di regolamento della Commissione giustifica le deroghe per il PVC di recupero affermando che «l'alternativa al riciclaggio di tali articoli, vale a dire lo smaltimento dei rifiuti di PVC attraverso il conferimento in discarica e l'incenerimento, aumenterebbe le emissioni nell'ambiente e non ridurrebbe il rischio»<sup>(32)</sup>;
- R. considerando che il ragionamento alla base del progetto di regolamento della Commissione non tiene conto del fatto che il riciclaggio non è in realtà un'alternativa al conferimento in discarica o all'incenerimento, poiché il riciclaggio del PVC non può continuare all'infinito, e che in questo modo il problema dello smaltimento definitivo del PVC contenente piombo e delle emissioni a esso collegate viene dunque semplicemente rinviato, creando al contempo ulteriori emissioni durante il riciclaggio e la successiva fase di utilizzo;
- S. considerando che, di fatto, il progetto di regolamento della Commissione limiterebbe, da un lato, l'importazione di circa 1 000 — 4 000 tonnellate di piombo negli articoli in PVC importati e, dall'altro, consentirebbe di (continuare a) immettere sul mercato attraverso il PVC di recupero circa 2 500 — 10 000 tonnellate di piombo l'anno<sup>(33)</sup>;
- T. considerando che, in altre parole, il progetto di regolamento della Commissione limiterebbe l'importazione di piombo attraverso gli articoli in PVC solo per indebolire gli effetti di tale restrizione reimmettendo sul mercato una quantità doppia di piombo attraverso articoli realizzati con PVC di recupero contenente piombo;
- U. considerando che le deroghe per il PVC di recupero contenute nel progetto di regolamento della Commissione contrastano dunque con l'obiettivo primario del regolamento REACH di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente<sup>(34)</sup>;
- V. considerando che tali deroghe violano anche gli impegni assunti in virtù del Settimo programma d'azione per l'ambiente adottato nel 2013, in cui si chiede esplicitamente lo sviluppo di cicli di materiali non tossici affinché i rifiuti riciclati possano essere utilizzati come fonte principale e affidabile di materie prime per l'Unione<sup>(35)</sup>;
- W. considerando che tali deroghe porterebbero a un mercato a due livelli di qualità, vale a dire, da un lato, prodotti fabbricati con PVC vergine, privi di piombo, e, dall'altro, prodotti fabbricati con PVC di recupero, contenenti notevoli quantità di piombo; che una siffatta tolleranza relativamente alla presenza di piombo nei prodotti realizzati con PVC di recupero scredita il recupero dei prodotti;
- X. considerando che non è opportuno rimandare al futuro i problemi di una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di PVC contenenti piombo, tanto meno diluendo il piombo nella prossima generazione di articoli;
- Y. considerando che il progetto di regolamento della Commissione limita a talune applicazioni le deroghe per il PVC recuperato e introduce l'obbligo di rivestire il piombo di uno strato di PVC di nuova produzione per un sottoinsieme degli articoli interessati, facendo scattare tale obbligo cinque anni più tardi per il PVC flessibile;

<sup>(28)</sup> GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112.

<sup>(29)</sup> GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

<sup>(30)</sup> GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.

<sup>(31)</sup> GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

<sup>(32)</sup> Considerando 7 del progetto di regolamento della Commissione.

<sup>(33)</sup> Calcolo basato su 500 000 tonnellate di rifiuti di PVC con un contenuto di piombo compreso tra lo 0,5 e il 2 %.

<sup>(34)</sup> Articolo 1 e considerando 1 del regolamento REACH.

<sup>(35)</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

**Mercoledì 12 febbraio 2020**

- Z. considerando che il carattere circoscritto delle deroghe non affronta la questione delle emissioni di piombo durante lo smaltimento definitivo dei rifiuti, che rappresentano il 95 % delle emissioni;
- AA. considerando che il progetto di regolamento della Commissione prevede inoltre che gli articoli in PVC contenenti PVC di recupero rechino la dicitura «Contiene PVC recuperato»; che il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia ha affermato che tale dicitura non è di per sé sufficiente per distinguere tra materiale riciclato privo di piombo e materiale riciclato contenente piombo <sup>(36)</sup>;
- AB. considerando che tale dicitura è effettivamente fuorviante, poiché l'indicazione del contenuto riciclato ha una connotazione positiva, mentre in questo caso significa in realtà che i prodotti di recupero contengono notevoli quantità di piombo rispetto ai prodotti realizzati con PVC vergine, privo di piombo;
- AC. considerando che tale etichettatura promozionale ingannevole degli articoli in PVC recuperato contenente piombo contrasta con l'obiettivo del regolamento REACH di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- AD. considerando che il progetto di regolamento della Commissione prevede inoltre un sistema di certificazione delle indicazioni attestanti che il PVC è PVC di recupero, per distinguere gli articoli che lo contengono dagli articoli fabbricati con PVC vergine, al quale si applica un valore limite diverso;
- AE. considerando che la dipendenza da un livello aggiuntivo di certificati solleva dubbi quanto all'applicabilità di tale disposizione ed è quindi in contrasto con il disposto dell'allegato XV del regolamento REACH, a norma del quale la restrizione deve essere attuabile, applicabile e gestibile;
- AF. considerando che il progetto di regolamento della Commissione esclude due pigmenti a base di piombo dall'ambito di applicazione della restrizione, in quanto essi sono soggetti ad autorizzazione a norma del regolamento REACH;
- AG. considerando che il comitato per la valutazione dei rischi ha esplicitamente riconosciuto che i rischi si porrebbero anche per i composti del piombo non utilizzati come stabilizzanti <sup>(37)</sup>;
- AH. considerando che, come il comitato per la valutazione dei rischi ha esplicitamente riconosciuto, è difficile stabilire l'identità e la funzione specifica dei composti del piombo nel PVC <sup>(38)</sup>;
- AI. considerando che tale deroga crea pertanto dei problemi di applicazione, ed è dunque contraria al disposto dell'allegato XV del regolamento REACH, in base al quale la restrizione deve essere attuabile, applicabile e gestibile;
- AJ. considerando che la deroga non tiene conto neppure della sentenza nella causa T-837/16, che ha di fatto annullato l'autorizzazione relativa a questi due pigmenti a base di piombo;
- AK. considerando che il progetto di regolamento della Commissione concede agli operatori un periodo di 24 mesi affinché possano fra l'altro «smaltire le scorte» <sup>(39)</sup>;

---

<sup>(36)</sup> Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 48.

<sup>(37)</sup> Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 6.

<sup>(38)</sup> Parere del 5 dicembre 2017 del comitato per la valutazione dei rischi e parere del 15 marzo 2018 del comitato per l'analisi socioeconomica su un fascicolo a norma dell'allegato XV che propone restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza all'interno dell'UE, pag. 9. Il comitato per la valutazione dei rischi osserva che è possibile che il piombo sia presente nel PVC a causa di usi diversi da quelli come stabilizzante (ad esempio, l'uso di due pigmenti a base di cromato di piombo è stato autorizzato a norma del regolamento REACH). La restrizione della presenza di piombo nel PVC (a prescindere dalla funzione prevista) contribuirebbe a far fronte ai rischi identificati nella proposta. Inoltre, le ragioni della presenza di piombo in un articolo potrebbero non essere immediatamente chiare, per cui specificare un particolare uso potrebbe non essere utile dal punto di vista dell'applicazione (il Forum sull'applicazione ha indicato nel suo parere che sarà più semplice applicare la restrizione se le autorità preposte non dovranno dimostrare la funzione del piombo rilevato nel PVC in percentuali superiori al limite di concentrazione pertinente).

<sup>(39)</sup> Cfr. il considerando 17 del progetto di regolamento della Commissione.

Mercoledì 12 febbraio 2020

- AL. considerando che la scelta di consentire agli importatori di vendere per altri 24 mesi articoli in PVC contenenti migliaia di tonnellate di piombo, mentre all'interno dell'Unione non vengono più prodotti articoli con PVC contenente piombo, contrasta con l'obiettivo del regolamento REACH di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- AM. considerando che nel 2001 il Parlamento ha ritenuto «necessario continuare a sviluppare la ricerca tecnologica, in primo luogo nel settore del riciclaggio chimico in grado di separare il cloro dai metalli pesanti (...) in modo da incrementare la percentuale di rifiuti di PVC riciclati»<sup>(40)</sup>;
- AN. considerando che l'Agenzia e la Commissione hanno entrambe omesso di valutare la fattibilità del riciclaggio chimico/delle materie prime dei rifiuti di PVC, che consentirebbe la separazione e lo smaltimento sicuro del piombo; che secondo l'industria del PVC tali tecnologie sono disponibili<sup>(41)</sup>,<sup>(42)</sup>;
- AO. considerando che l'Associazione dell'industria chimica europea sostiene il riciclaggio chimico quale soluzione per gestire le sostanze che destano preoccupazione<sup>(43)</sup>;
- AP. considerando che, in sintesi, il progetto di regolamento della Commissione arriva con 18 anni di ritardo e presenta vari elementi che non sono compatibili con la finalità o il contenuto del regolamento REACH, quali le deroghe per il PVC di recupero, la dicitura positiva per il PVC di recupero malgrado il suo contenuto di piombo, le deroghe per i pigmenti al piombo e il lungo periodo di tolleranza;
- AQ. considerando che la Commissione ha presentato il suo progetto di regolamento con più di un anno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nel regolamento REACH<sup>(44)</sup>;
1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
  2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento REACH;
  3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare senza indugio al comitato un nuovo progetto;
  4. ritiene che il recupero dei rifiuti di PVC non debba in alcun caso dar luogo al trasferimento dei composti di piombo in una nuova generazione di prodotti;
  5. invita la Commissione a modificare l'allegato del progetto di regolamento sopprimendo le lettere a) e b) del paragrafo 14 e i paragrafi 15, 16, 17 e 19, nonché riducendo a 6 mesi al massimo il periodo di tolleranza di cui al paragrafo 13, in modo che la restrizione possa essere effettiva anche prima di quanto previsto nel progetto di regolamento;
  6. invita la Commissione a rispettare le scadenze fissate nel regolamento REACH;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(40)</sup> GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 112.

<sup>(41)</sup> [https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok\\_brochure\\_pvc\\_14-03-2014.pdf](https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf)

<sup>(42)</sup> [https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe\\_recovery\\_options.pdf](https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe_recovery_options.pdf)

<sup>(43)</sup> Cefic, «Molecule Managers», 2019, pag. 33, dove si osserva che, alle giuste condizioni, l'industria investirà in tutta Europa nel riciclaggio chimico, che può assorbire i molti materiali di valore che vengono attualmente sprecati, tra cui la plastica e i polimeri. Tali materiali possono essere ritrasformati in materie prime idrocarburiche facendo attenzione nel contempo alle sostanze che destano preoccupazione. [https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic\\_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf](https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf)

<sup>(44)</sup> Conformemente all'articolo 73 del regolamento REACH, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 68, la Commissione elabora un progetto di modifica dell'allegato XVII, entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato per l'analisi socioeconomica. Detto comitato ha reso il suo parere il 15 marzo 2018; la Commissione ha presentato il progetto di modifica al comitato REACH solo nel settembre 2019.